



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma. vedi intestazione digitale

All

**Ufficio di Gabinetto dell'On.
Ministro della Cultura**
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All

Ministero della Transizione Ecologica
**Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo-
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale**
cress@pec.minambiente.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01/6.24.1/2019

Allegati: //

Oggetto: [ID_VIP: 5551] Progetto di realizzazione di un impianto eolico e delle relative opere di connessione, composto da 14 turbine per una potenza complessiva di 45 MW da realizzarsi nei Comuni di Montemurro (PZ) e Armento (PZ).

Proponente: Qair Italia S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. o.

“

**Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS**
ctva@pec.minambiente.it

“

**Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata**
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

“

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata**
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

“

**NDG
Servizio II**
dg-abap.servizio2@beniculturali.it



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

“

NDG
Servizio III
dg-abap.servizio3@beniculturali.it

“

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

“

Qair Italia
S.r.l.
quadran.italia@pec.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii. recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO che l’ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul relativo sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri," (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, la Società **Qair Italia S.r.l.**, con istanza prot. n. ITW_MTM001 del 14/08/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 26768 del 15/09/2020, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D. lgs. 104/2017, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto in esame;

CONSIDERATO che, la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 78498 del 06/10/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 29019 del 07/10/2020, ha comunicato che, a seguito delle verifiche della documentazione trasmessa, **la suddetta istanza è risultata procedibile**;

PRESO ATTO che, con la medesima nota, la Direzione Generale ha comunicato, altresì, che conformemente a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica, il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017, una Relazione Paesaggistica nonché l'Avviso al pubblico dello stesso sono stati pubblicati sul sito web dell'Autorità competente, alla pagina <http://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7579>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla Società **Qair Italia S.r.l.** sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, si riferisce ad un Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica **costituito da 14 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 75 MW ed opere connesse tra cui una nuova stazione utente di impianto con trasformatore nuovo stallo MT /AT, strade e cavi interrati nei territori del comune di Montemurro (PZ) e Armento (PZ) in località denominata "Tempa del Vento" e "Tempa Rosario**;

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO che **questa Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 29468 del 12/10/2020, ha chiesto alla Soprintendenza competente di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che, con successiva nota prot. n. 36603 del 15/12/2020, **questa Direzione Generale** ha comunicato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS) del Ministero della transizione ecologica che, in riscontro alla propria richiesta del



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/10/2020, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, al fine di consentire l'espressione del proprio parere di competenza, con nota prot. n.11278 del 04/12/2020, acquisita agli atti con prot. n.35746 del 7/12/2020, vista la documentazione presentata dalla Società, ha evidenziato la necessità di acquisire integrazioni documentali;

CONSIDERATO che la **Regione Basilicata** ha espresso **Parere non favorevole** di cui alla D.G.R. n. 967 del 22/12/2020 evidenziando come, relativamente agli aspetti paesaggistici e agli impatti generati:

- *“non è stato definito e individuato l'areale di area vasta per la valutazione degli impatti ambientali;*
- *risulta del tutto autoreferenziale quanto riportato a pag. 211 dello S.I.A che riporta come l'area d'interesse “non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico per la bassa qualificazione paesaggistica dell'area essenzialmente dovuta all'assenza di particolari emergenze di interesse botanico-vegetazionale e storico-architettonico”;*
- *risulta del tutto insufficiente e inadeguata la valutazione dell'impatto paesaggistico in quanto non supportato né da una carta dell'intervisibilità e né da foto inserimenti, che invece, come riportato a pag. 214 dello S.I.A, vengono posticipati ad una non meglio precisata fase successiva;*
- *manca la valutazione degli impatti cumulativi rispetto ad altri impianti analoghi presenti nella zona”;*

CONSIDERATO che, con Avviso del 10/06/2021, la **società Qair Italia srl** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 50881 del 13/05/2021, contenente anche la richiesta formulata da questa Direzione Generale con la suddetta nota del 15/12/2020, e pubblicata all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7579/10971?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione>;

CONSIDERATO che, questa Direzione Generale, con nota prot. n. 20245 del 14/06/2021 ha comunicato alla Soprintendenza competente la trasmissione della documentazione integrativa e che con successiva nota prot. n. protocollo n. 23555 del 08/07/2021, ha comunicato alla medesima Soprintendenza la pubblicazione della documentazione trasmessa, chiedendo altresì la formulazione del parere di competenza;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono pervenute le **seguenti osservazioni**, pubblicate sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica:

- Osservazioni del Comune di Montemurro (prot. m_ante.DVA.RU.I. 0101141 del 3/12/2020);

CONSIDERATO che, dall'esame delle **osservazioni** sopra citate, per quanto attiene agli aspetti di competenza, si possono richiamare, in sintesi, le seguenti principali argomentazioni:

- **Il Comune di Montemurro**, relativamente agli aspetti di competenza di questo Ministero, ha evidenziato interferenze degli aerogeneratori e delle infrastrutture di progetto con aree agricole e con i seguenti vincoli:
 - WTG1, WTG2, WGT3, WTG11, WTG12, WTG13, WTG14 e le aree interessate dalla realizzazione della sottostazione elettrica ricadono nel vincolo a scopo idrogeologico in materia di boschi e territori montani ai sensi del R.D. N. 3267/1923;
 - WTG1, WTG2, WTG11, WTG12, WTG13, WTG14 e le aree interessate dalla realizzazione della sottostazione elettrica ricadono nel vincolo paesaggistico relativo a “zone gravate da usi civici” di cui all'art. 142, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 42 del 2004;
 - WTG13, WTG14 ricadono nel vincolo paesaggistico relativo a “le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole” di cui all'art. 142, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 42 del 2004;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla summenzionata osservazione del pubblico;

CONSIDERATO che la società **Qair Italia srl non ha trasmesso le proprie controdeduzioni** all' Osservazione da parte del pubblico pervenuta;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato "*Distretto di turismo rurale*" e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse "*Aree interne della Regione*";
- il "**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**" (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria "*l'Italia del turismo e della cultura*", pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come "**Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale**", al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali**;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari**;
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della "**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**" (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi** – caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre "filieri" presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto**;
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano**;
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articoli un primo insieme di grandi attrattori**;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “**paesaggi rurali storici**”:

- l’attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l’interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l’attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell’Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell’Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell’umanità, all’economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell’impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l’acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l’erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l’individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio";
- al punto 16.4 che "Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, **con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**";

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che "la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la "**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**", approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010";

TENUTO CONTO che il "**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**", validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame culturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;

- la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico) che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con l'**obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico)**;
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;

- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Direzione generale di cui al protocollo n. 23555 del 08/07/2021, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 9283 del 05/08/2021, acquisita agli atti con prot. n. 28334 del 23/08/2021, vista la documentazione pubblicata, **ha formulato il proprio parere endoprocedimentale** comunicando quanto segue:

“In riferimento alla richiesta acquisita da questo Ufficio al n. 7920-A del 12/07/2021, riguardante l’impianto riportato in oggetto:

- *Vista la Parte III del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;*
- *visto il D.M. 10/09/2010, “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;*
- *considerato che l’impianto è costituito da 14 turbine eoliche ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 105 metri, per un’altezza complessiva pari a 180 metri, determinante un’area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 9 km da ogni aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
- *considerato che, con l’entrata in vigore della L.R. Basilicata n. 54 del 30/12/2015 (e ss.mm.ii.) sono stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;*
- *esaminata la documentazione progettuale disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,*

questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata rappresenta quanto segue:

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.b. indicazione dell’esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell’articolo 142 del Codice:

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera d:

- *da una verifica condotta sulla piattaforma Web-GIS Tutele della Regione Basilicata, risulta che le turbine identificate dalle sigle 12, 13 e 14 sono collocate sul Monte Agresto, a più di 1200 m di altitudine. Si rappresenta che, secondo il PIEAR della Regione Basilicata, nelle aree sopra i 1200 m dal livello del mare non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione. Suddetta prescrizione vale anche per le opere “secondarie”, ovvero di connessione. Sulla tavola ITW_MTM_A16a4c_TAV_I CARTA DEI VINCOLI_LR_54_2015, invece, le turbine risultano contermini all’area sopra i 1200 m di altitudine, mentre il cavo di connessione tra le turbine 12, 13 e 14 ricade all’interno.*

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera g:

- *l’area oggetto dell’intervento è interessata dalla presenza di boschi, soprattutto in prossimità delle turbine 3, 4, 10. Le turbine 5, 6, 8 e 9 sono localizzate all’interno di un’area boscata, come rilevabile dal sistema Web-GIS Tutele della Regione Basilicata.*

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera h:

- *la tavola ITW_MTM_A16a22b_VERIFICA_USI_CIVICI_CATASTALE_TAB_B-1 evidenzia l’interferenza tra l’impianto e particelle catastali appartenenti al demanio civico comunale, nel territorio di Montemurro.*

1.1.e. indicazione della presenza nell’area di intervento e/o nell’area vasta oggetto del SIA di altri beni



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

tutelati dai piani paesaggistici:

D.Lgs. 42/2004, art. 136, comma 1:

1) *Invaso del Pertusillo: dichiarazione di notevole interesse pubblico D.M. 21 settembre 1984 (GU n 265 del 26 settembre 1984);*

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b:

1) *Invaso del Pertusillo;*

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c:

L'area è interessata da una fitta rete idrografica formata dal Fiume Sauro, dal Fiume Agri e dai rispettivi affluenti. Tra gli affluenti del Fiume Sauro, che scorre a nord dell'area di installazione, si trovano: 1) Vallone del confine, tra Corleto e Montemurro, 2) Vallone Fossarolo, 3) Vallone della Montagna, 4) Vallone Caiello. Tra gli affluenti del Fiume Agri, che scorre a sud dell'area di installazione, si trovano: 1) Vallone del Confine, tra Montemurro e Armento, 2) Fosso Scazzero, 3) Fosso di Castelvetere, 4) Fosso di Scannamogliera, 5) Torrente Concetta, 6) Torrente Rifreddo e 7) Torrente Armento, che divide l'area di installazione delle turbine 1-4 dall'area di installazione delle turbine 5-14.

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera f:

1) *Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese (DPR 8/12/2007, GU n. 55 del 5/3/2008). Si trova a sud dell'area di installazione, a circa 4 km di distanza dalle turbine 1, 2, 3 e 4 e comunque nell'area vasta di studio dell'intero impianto.*

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m:

- 1) *Tratturo comunale vecchio per Corleto (D.M. 22/12/1983);*
- 2) *Tratturo comunale per Corleto (D.M. 22/12/1983);*
- 3) *Tratturo Regio per Corleto (D.M. 22/12/1983);*
- 4) *Tratturo comunale San Biagio (D.M. 22/12/1983);*
- 5) *Tempa Rossa, Corleto Perticara (D.D.R. 19/09/2007);*
- 6) *Tempa di Fabio, Guardia Perticara (D.Co.Re.Pa.Cu. n. 63 del 10/12/2020)*
- 7) *Serra Lustrante, Armento (D.Co.Re.Pa.Cu. n. 10 del 3/03/2020)*
- 10) *Ager Grumentinus, sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera m ("le zone di interesse archeologico").*

1.2. Beni architettonici

1.2.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

- *Monastero di Santa Maria, Armento, D.D.R. n.135 del 12/09/2014;*
- *Casa natale del poeta Leonardo Sinigalli, Montemurro, D.M. 20/07/1996;*
- *Ex Convento dei Domenicani, Montemurro, D.M. 16/10/2000;*
- *Masseria Crisci, Montemurro, D.D.R. n. 142 02/09/2013;*
- *Complesso parrocchiale Santa Maria Assunta, Montemurro, D.S.R. n. 12 del 14/03/2018.*

1.2.b. *beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1:*

Art. 1, comma 1 e comma 4, lettera g: le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici dei comuni di Armento, Montemurro, Corleto Perticara e Guardia Perticara.

1.2.c. *vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:*

Legge Regionale 54/2015. Il richiedente ha prodotto quattro tavole di rappresentazione delle interferenze tra l'impianto e la L.R. 54/2015.

Dalla Tavola ITW_MTM_A16a4c_TAV_II CARTA DEI VINCOLI_LR_54_2015 si evince che:

- (i) *Tutte le turbine dell'impianto ricadono in area IBA;*
- (ii) *Le Turbine 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 sono contermini ad aree boscate. In prossimità delle turbine 9, 5 e 6 e 1 il cavo di connessione attraversa suddette aree.*

Dalla Tavola ITW_MTM_A16a4c_TAV_III CARTA DEI VINCOLI_LR_54_2015 si evince che:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- i) Tutte le turbine sono collocate in area "a qualità ambientale intrinseca a alta e moderatamente alta";
- ii) Il cavo di connessione attraversa in quattro punti una direttrice di connessione dei nodi montani e collinari.

Nessuna delle 4 tavole prodotte per rappresentare le interferenze tra le aree non idonee ai sensi della L.R. 54/2015 e l'impianto di che trattasi evidenzia che:

- 1) Tutte le turbine afferenti all'impianto si trovano a meno di 10 km dalla Chiesa di S.M. di Servigliano, bene monumentale isolato, in altura. Realizzata nel 1911, è di proprietà ecclesiastica e, dunque, tutelata ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. La distanza minima da questo bene è pari a 2 km, la distanza massima a 7 km;
- 2) Le turbine 1, 2, 3, 4 e 6 ricadono nella fascia di rispetto di 5 km dal centro storico di Montemurro;
- 3) Le turbine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ricadono nella fascia di rispetto di 5 km dal centro storico di Armento;
- 4) Le turbine 9, 10, 11 e 12 ricadono nella fascia di rispetto di 5 km dal centro storico di Corleto Perticara;
- 5) La turbina 1 si trova nella fascia di rispetto di 3 km dalla Chiesa di S.M. del Soccorso a Montemurro, realizzata a partire dal 1857. La chiesa fu eretta successivamente al terremoto del 1857 con offerte dei fedeli su idea di Giacomo Defina. È di proprietà ecclesiastica e, dunque, tutelata ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004;
- 6) Le turbine 1, 2 e 3 ricadono all'interno della zona di interesse archeologico denominata "Ager Grumentinus".

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'areale di progetto non presenta interferenza diretta con aree sottoposte a tutela archeologica ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45), tuttavia a circa 4 km da WTG05 si colloca la villa romana di loc. Tempa di Fabio in agro di Guardia Perticara (sottoposta a tutela diretta con decreto n. 63 del 10-12-2020); a circa 6 km da WTG 05 si colloca il santuario lucano di loc. Serra Lustrante, in agro di Armento (sottoposto a tutela diretta con decreto n. 10 del 3-03-2020).

1.3.b. esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici;

2.0 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica;

L'impianto in oggetto è costituito da 14 turbine eoliche ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 105 metri, per un'altezza complessiva pari a 180 metri, determinante un'area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 9 km da ogni aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010. Per tale ragione il presente parere ha tenuto in considerazione i beni archeologici, architettonici e paesaggistici siti non solo nei comuni direttamente interessati dall'impianto e dalle sue opere di connessione (Armento e Montemurro), ma anche quelli presenti nei comuni di Guardia Perticara e Corleto Perticara. L'impianto si collocherebbe in un'area di elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale: contermina e interferente con fasce boscate; contermina alla rete idrografica del Fiume Agri e del Fiume Sauro; prossima alla zona ZSC "Lago del Pertusillo", alla zona ZPS "Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino e Monte Raparo", al Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri Lagonegrese, all'area di interesse archeologico denominata Ager Grumentinus, al Monte dell'Agresto, peraltro sicuramente interessato dal passaggio di un cavidotto.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Fatta eccezione per la presenza di numerosi impianti eolici, tra cui si annoverano l'impianto Vento di Montemurro (36 aerogeneratori di grande generazione) e 15 impianti minieolici, distribuiti tra Armento e Montemurro, il contesto paesaggistico dell'area di installazione si presenta sufficientemente integro. L'area presenta un notevole interesse da un punto di vista paesaggistico poiché ricca di punti di vista e belvedere da cui è possibile ammirare l'espressione dei valori paesaggistici e dei connotati territoriali più suggestivi dell'Alta Val d'Agri e dell'ambito paesaggistico denominato "montagna interna", in cui ricadono i comuni di Guardia Perticara e Corleto Perticara.

La lettura dell'impatto è stata resa piuttosto difficoltosa poiché i fotoinserimenti non sono stati realizzati in ossequio a quanto richiesto dallo scrivente Ufficio con nota n. 11278 del 4/12/2020: "Reportage fotografico con fotoinserimenti che rappresentino non solo l'impianto in oggetto, ma anche gli impianti eolici già realizzati e quelli autorizzati (di cui si fornirà indicazione su modello e altezza complessiva), comprensivi del minieolico e di etichetta identificativa degli aerogeneratori in progetto. Tali fotoinserimenti devono utilizzare come punti di ripresa:

- i) i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nei comuni di Montemurro (es. Chiesa del Soccorso, Madonna di Servigliano), Armento (es. Belvedere della Chiesa di San Vitale), Corleto Perticara, Guardia Perticara (Santuario Madonna del Sauro, Villa romana di loc. Tempa di Fabio), Viggiano;
- ii) elementi di viabilità a maggior percorrenza, es. SP 23, SS92;

Le fotosimulazioni dovranno: (i) essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View), (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto), (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456), (iv) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno, (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto"

L'impianto sarebbe percepibile dai centri abitati di Corleto Perticara e Montemurro, anche in virtù della prossimità tra i predetti centri abitati e l'impianto.

Non è stato possibile valutare l'impatto dai punti dinamici, per cui sono stati prodotti fotoinserimenti che dimostrano la scarsa antropizzazione dell'area, fatta eccezione per la presenza dell'impianto "vento di Montemurro" e per i 15 impianti minieolici, quasi tutti diversi tra loro, distribuiti tra Armento e Montemurro. Ai fotoinserimenti non è stata allegata una planimetria con indicazione dei punti di ripresa, né le etichette che avrebbero consentito di distinguere chiaramente l'impianto in progetto da quelli già realizzati.

In generale, l'impianto si collocherebbe in una posizione tale da aggravare l'impatto dell'impianto "vento di Montemurro", con l'installazione di turbine eoliche nei pochi spazi lasciati "scoperti" dal suddetto impianto (cfr. turbine 1, 2 e 3) e con la generazione di effetto "selva" per sovrapposizione visiva soprattutto dai comuni di Corleto Perticara e Montemurro.

2.1.b. *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).*

- Vento di Montemurro Srl, **36** aerogeneratori in esercizio. L'impianto in oggetto si troverebbe a nord-est dell'impianto "Vento di Montemurro" e si sovrapporrebbe visivamente a questo, soprattutto in direzione di Montemurro e Corleto Perticara.;
- FRI-EL Servigliano Srl, **10** aerogeneratori, iter autorizzatorio in corso. L'impianto in oggetto si troverebbe a ovest dell'impianto "Vento di Montemurro" e si sovrapporrebbe visivamente a questo, soprattutto in direzione di Montemurro e Corleto Perticara.;
- Aerogeneratori minieolici afferenti a iniziative indipendenti tra loro: **15**, in esercizio.

2.2 Beni architettonici

L'impianto ha un notevole impatto sugli aspetti percettivi legati alla chiesa di Santa Maria di Servigliano, di proprietà ecclesiastica e tutelata ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Stando a quanto rappresentato sui fotoinserimenti, dalla Chiesa sarebbero percepibili le turbine 13 e 14.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Si usa volutamente il condizionale poiché i fotoinserimenti non sono stati realizzati in ossequio a quanto richiesto dallo scrivente Ufficio con nota n. 11278 del 4/12/2020:

“Reportage fotografico con fotoinserimenti che rappresentino non solo l’impianto in oggetto, ma anche gli impianti eolici già realizzati e quelli autorizzati (di cui si fornirà indicazione su modello e altezza complessiva), comprensivi del minieolico e di etichetta identificativa degli aerogeneratori in progetto. Tali fotoinserimenti devono utilizzare come punti di ripresa:

- i) i punti di vista “sensibili” o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l’impianto, presenti nei comuni di Montemurro (es. Chiesa del Soccorso, Madonna di Servigliano), Armento (es. Belvedere della Chiesa di San Vitale), Corleto Perticara, Guardia Perticara (Santuario Madonna del Sauro, Villa romana di loc. Tempa di Fabio), Viggiano;
- ii) elementi di viabilità a maggior percorrenza, es. SP 23, SS92;

Le fotosimulazioni dovranno: (i) essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View), (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto), (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456), (iv) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno, (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell’impianto”.

Nello specifico, i fotoinserimenti non riportano le etichette identificative degli aerogeneratori in progetto che, per tale ragione, risultano indistinguibili dagli aerogeneratori esistenti. La lettura dell’impatto risulta, dunque, particolarmente difficoltosa. Si rappresenta che in quest’area ricadrebbe anche un altro impianto eolico, per ora solo autorizzato, da realizzarsi a sud della Chiesa. La realizzazione contestuale dell’impianto autorizzato e di quello in progetto comprometterebbe irreversibilmente gli aspetti panoramici del sito, tuttora meta di pellegrinaggio, dalla forte valenza non solo architettonica, ma anche storica e antropologica.

Analoghe considerazioni valgono per l’analisi dell’impatto dal Santuario Madonna del Sauro, da cui dovrebbero essere visibili la turbina 5 e la turbina 9, distanti circa 4 km dal punto di osservazione. Nel fotoinserimento si percepisce una sola turbina, sicuramente afferente all’impianto in progetto, dato che “Vento di Montemurro” si troverebbe alle sue spalle. Dall’area archeologica Tempa di Fabio si notano due turbine in primo piano che dovrebbero corrispondere alla turbina 5 e alla turbina 9. Si notano altresì 2 ulteriori turbine di grande generazione in posizione arretrata, volgendo lo sguardo a sud-ovest. Se le turbine in primo piano fossero effettivamente la 5 e la 9, non è chiaro perché quelle in posizione arretrata siano più grandi rispetto a quelle in primo piano. Potrebbe trattarsi di un errore di rappresentazione, difficile da determinare in ragione delle numerose lacune presenti nel fotoreportage rispetto a quanto richiesto dallo scrivente Ufficio. Tra le “ipotetiche” turbine 5 e 9 si osserva una fila di ulteriori 7 turbine eoliche. Non è chiaro se siano afferenti all’impianto in progetto o al parco “vento di Montemurro”. Nel secondo caso sarebbe certamente presente un errore di rappresentazione, dato che dovrebbero vedersi 6, 7, 8 10, 11, 12 davanti a quelle già realizzate.

Dalla Chiesa di San Vitale (Armento), stando a quanto rappresentato sul fotoinserimento, le turbine afferenti all’impianto non sarebbero visibili. Si rileva, tuttavia, la presenza all’interno del fotoinserimento di una turbina eolica nel centro abitato, troppo grande per essere una turbina microeolica installata su un tetto e assente sia dai database a disposizione dello scrivente Ufficio, sia dall’immagine satellitare Google, levata 2021. Potrebbe trattarsi di un errore di posizionamento e rappresentazione della turbina 4.

Il fotoinserimento dalla Chiesa del Soccorso a Montemurro non fornisce alcuna indicazione utile per due ragioni: i) la foto non è stata realizzata in condizioni di luce ideali, ii) sono visibili alcune turbine, ma non è chiaro a quale impianto appartengano.

La foto da un non meglio specificato belvedere sito in Corleto Perticara mostra 4 turbine eoliche sullo sfondo (potrebbero appartenere all’impianto Vento di Montemurro) e quattro turbine in primo piano, che potrebbero corrispondere alle 9, 10, 11 e 12 dell’impianto in oggetto. Sullo sfondo si notano, inoltre, tre ulteriori turbine di grande generazione (la 7 e la 8?) che, per questioni di modalità di rappresentazione, potrebbero fare parte anch’esse dell’impianto in



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

oggetto. Da questo punto di osservazione si evince che l'area di installazione è interessata dall'installazione è scarsamente antropizzata. Interessante notare come, seppur posizionate a quasi 5 km di distanza, le turbine siano tali da essere chiaramente visibili dal centro abitato in argomento.

Dalla piazza di Montemurro, stando a quanto rappresentato sul fotoinserimento, sarebbe visibile solo una turbina, che dovrebbe corrispondere alla numero 1. Sono altresì già visibili molte turbine afferenti all'impianto "vento di Montemurro".

2.3 Beni archeologici

2.3.b *Verifiche condotte sulla Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico allegata al progetto ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)" e ss.mm.ii.*

Il Documento di Valutazione Preventiva dell'Impatto Archeologico presentato dal richiedente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, redatto in osservanza alle direttive del Ministero, ha previsto lettura del materiale edito, vaglio delle informazioni di archivio, analisi aerofotogrammetria, survey diretti in loco. Dall'analisi del dato edito e d'archivio, si è potuto verificare che le aree oggetto delle lavorazioni, seppur non interferiscano direttamente con alcuno dei siti noti, si collocano all'interno di un areale ricchissimo di testimonianze archeologiche diffuse, alcune delle quali si collocano nelle immediate vicinanze di alcune delle opere in progetto (ad es. WTG03 e WTG04 sono localizzate a poche decine di metri dalle evidenze indicate con il n. 1 e con il n. 8, ovvero dalla necropoli lucana di loc. Pian dei Monaci e dall'abitato dell'età del ferro di loc. Serra delle Monache; WTG12 si localizza a poche decine di metri di distanza dall'evidenza indicata con il n. 4, ovvero dalle necropoli e fattoria di fine IV sec. a.C. di loc. Coste di Montemurro).

Nonostante le attività di survey siano state inficiate dal fatto che "ampie zone con un grado di visibilità Basso, talvolta quasi nullo" (cfr. p. 38 dell'elaborato ITW_MTM_A3) e dal fatto che "la folta vegetazione e la presenza di colture in fase vegetativa, in alcuni punti hanno ostacolato la ricognizione sistematica di superficie" (ibidem), rendendo parziale l'interpretazione del popolamento antico, ai dati già noti, il Documento di Valutazione Preventiva dell'Impatto Archeologico aggiunge nuovi dati sulla frequentazione dell'area in epoca storica: infatti, nell'area destinata alla piazzola della WTG05, "in corrispondenza del limite Est della piazzola è stato possibile registrare un'area caratterizzata da una dispersione di materiale archeologico, prevalentemente tegole ad alette in frammenti e ceramica acroma pertinente a forme non identificabili e non databili. La media dei frammenti è di circa 7-10 per metro quadrato, tale da poter ipotizzare la presenza di una struttura interrata, probabilmente con funzione abitativa" (cfr. scheda UR5 dell'elaborato ITW_MTM_A3). Le particelle oggetto dei suddetti ritrovamenti ricadono nell'area di progetto, con interferenza diretta sul sito individuato.

Da una lettura globale del dato archeologico all'interno di un discorso più ampio sulle modalità insediative nell'area in epoca pre-protostorica e storica, emerge un quadro insediativo di particolare rilievo, che caratterizza l'evoluzione delle dinamiche insediative nell'area interessata dai lavori e nelle alture adiacenti, la cui tutela risulta necessaria per una corretta pianificazione degli interventi nell'area. Se per l'età del bronzo e per il primo ferro sono noti prevalentemente siti isolati, solitamente d'altura, è a partire dalla fase ellenistico-lucana, ben nota in bibliografia e simile a quello di altri sistemi cantonali regionali, che si registra una trasformazione nell'assetto insediativo, in connessione ad attività agricolo-pastorali, cui si collega una diffusione capillare di piccoli nuclei insediativi con necropoli annesse. Per questa fase sono evidenti le numerose attestazioni riportate anche nel Documento di Valutazione Preventiva dell'Impatto Archeologico, che confermano non solo la ricchezza e la complessità dei modelli del popolamento antico dell'area, ma anche l'importanza del paesaggio archeologico da tutelare nella sua lettura globale, attraverso un corretto governo e una pianificazione dell'uso attuale conforme alla sua evoluzione storico-topografica.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

3. CONCLUSIONI

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali,

- *vista l'istruttoria del Funzionario Archeologo Responsabile della Tutela Archeologica dell'area interessata dall'intervento;*
- *vista l'istruttoria del Funzionario Architetto Responsabile della Tutela del Paesaggio delle aree interessate dall'intervento;*

ritiene che la realizzazione dell'impianto in questione non sia compatibile con la tutela paesaggistica e archeologica dei luoghi.”;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale, **il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico”** di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 30012 del 10/09/2021, ha comunicato quanto segue:

“Si fa seguito alle note prot. 29468 del 12.10.2020 e 20245 del 14.06.2021 con le quali codesto Servizio richiede le valutazioni di competenza in relazione ai lavori in oggetto ed alla nota prot. 9283 del 05.08.2021 con la quale la SABAP della Basilicata (di seguito “Soprintendenza”) trasmette il proprio motivato parere.

Esaminata la documentazione di progetto con particolare riguardo agli elaborati archeologici e considerato quanto riportato nel citato parere lo scrivente Servizio comunica quanto segue.

La localizzazione delle opere in progetto interessa un territorio di grande rilevanza archeologica, frequentato fin dall'età preistorica e che conserva ancora consistenti testimonianze delle modalità insediative che hanno caratterizzato i diversi periodi storici. Non si concorda quindi con quanto affermato nella Relazione archeologica di progetto che, pur confermando l'alta valenza storica dell'area, definisce “basso” il rischio di interferenze tra le opere in progetto e preesistenze archeologiche. Infatti, anche solo considerando i dati già noti, riportati nella Tav.1_Carta dei siti noti e della viabilità antica, è possibile riscontrare la contiguità di almeno tre diversi siti con le torri dell'impianto in esame. Inoltre a seguito delle attività di ricognizione effettuate è stata individuata "in corrispondenza del limite Est della piazzola WTG05 un'area di dispersione di materiale archeologico, costituito prevalentemente da tegole ad alette frammentarie e ceramica acroma pertinente a forme non identificabili e non databili, probabilmente da identificare con un insediamento abitativo di età imprecisata.

Si sottolinea inoltre che la visibilità registrata nel corso delle attività di ricognizione è, ad eccezione di brevi tratti, nulla: di conseguenza il rischio di intercettare depositi archeologici conservati in subsidenza e non rilevabili da tracce superficiali non può essere considerato “basso” bensì “non determinabile”.

Tutto ciò considerato si concorda pienamente con la competente Soprintendenza nel ritenere la realizzazione dell'impianto in questione in compatibile con la tutela archeologica dei luoghi.”

CONSIDERATO che l'impianto eolico di cui trattasi è costituito da 14 turbine eoliche - ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 105 metri, per un'altezza complessiva pari a 180 metri e potenza totale pari a 75 MW- e da opere connesse tra cui una nuova stazione utente di impianto con trasformatore nuovo stallo MT/AT, strade e cavi interrati nei territori del comune di Montemurro (PZ) e Armento (PZ) in località denominata “Tempa del Vento” e “Tempa Rosario;

CONSIDERATO che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 9 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, come meglio dettagliato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente sopra richiamato, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136, dell'art.142 comma 1) lett. b), c), d), f), h), m), nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento* agli *aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio che si connota per un elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale ricco di punti di vista e belvedere da cui è possibile ammirare l'*Alta Val d'Agri* e l'ambito paesaggistico denominato "*montagna interna*", in cui ricadono i comuni di Guardia Perticara e Corleto Perticara, compresi nell'area vasta d'indagine pari a 9 km;

VALUTATO, nello specifico, che il contesto territoriale di riferimento è fortemente caratterizzato dalla presenza di numerose *aree boscate sottoposte a vincolo* ed una ricca rete idrografica relativa al *Fiume Agri ed al Fiume Sauro* e che nell'area vasta d'indagine pari a 9 km si rileva, inoltre, la presenza della *zona ZSC "Lago del Pertusillo"*, della *zona ZPS "Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino e Monte Raparo"*, del *Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri Lagonegrese*, dell'*area di interesse archeologico denominata Ager Grumentinus*, del *Monte dell'Agresto*, peraltro sicuramente interessato dal passaggio di un cavidotto; a questi, inoltre si aggiungono numerosi beni tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs n. 42 del 2004, come meglio dettagliato nel parere della competente Soprintendenza;

VALUTATO inoltre che, per la localizzazione dell'impianto in esame, si segnalano **interferenze con le fasce di rispetto previste dalla legge regionale n. 54 del 2015** che, possono essere evidenziate di seguito, nello specifico:

- Tutte le turbine dell'impianto ricadono in area *IBA*;
- Le Turbine 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 *sono contermini ad aree boscate*. In prossimità delle turbine 9, 5 e 6 e 1 il cavo di connessione attraversa suddette aree;
- Tutte le turbine sono collocate in area "*a qualità ambientale intrinseca a alta e moderatamente alta*";
- Il cavo di connessione attraversa in quattro punti una direttrice di connessione dei nodi montani e collinari;
- Tutte le turbine afferenti all'impianto si trovano a meno di 10 km dalla *Chiesa di S.M. di Servigliano, bene monumentale isolato, in altura*, con una distanza minima da questo bene pari a 2 km e massima pari a 7 km;
- Le turbine 1, 2, 3, 4 e 6 ricadono nella *fascia di rispetto di 5 km dal centro storico di Montemurro*;
- Le turbine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ricadono nella *fascia di rispetto di 5 km dal centro storico di Armento*;
- Le turbine 9, 10, 11 e 12 ricadono nella *fascia di rispetto di 5 km dal centro storico di Corleto Perticara*;
- La turbina 1 si trova *nella fascia di rispetto di 3 km dalla Chiesa di S.M. del Soccorso a Montemurro*, tutelata ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004;
- Le turbine 1, 2 e 3 ricadono all'interno *della zona di interesse archeologico denominata "Ager Grumentinus"*;

VALUTATO quindi che, tutti gli aerogeneratori si trovano nella fascia di rispetto di 10 km (L.R. 54/2015, Allegato A) relativa alla *Chiesa di S.M. di Servigliano, bene monumentale isolato e in altura* e pertanto la loro localizzazione rientrerebbe in un'area ritenuta *non idonea* dalla L.R. n. 54 del 2015 all'istallazione di impianti eolici di grande generazione al pari dell'area buffer di 3 km a partire dalla *Chiesa di S.M. del Soccorso a Montemurro* e delle fasce di rispetto dei *centri storici dei borghi di Armento, Corleto Perticara e Montemurro*, all'interno delle quali ricadono le turbine sopra elencate e a partire dai quali gli elementi di progetto, sia in considerazione della vicinanza sia in relazione alle dimensioni degli aerogeneratori stessi, sarebbero decisamente percettibili;

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 9 km, di numerosi beni tutelati ai



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto ha, in particolare, un notevole impatto sugli aspetti percettivi legati alla *chiesa di Santa Maria di Servigliano*, da cui sarebbero visibili le turbine 13 e 14 che, realizzate in aggiunta a quelle previste per un impianto già autorizzato, andrebbero a comprometterebbe irreversibilmente gli aspetti panoramici del sito, tuttora meta di pellegrinaggio, dalla forte valenza non solo architettonica, ma anche storica e antropologica, ed al *Santuario Madonna del Sauro*, da cui dovrebbero essere visibili la turbina 5 e la turbina 9, distanti circa 4 km dal punto di osservazione;

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, l'area in cui il progetto si inserisce è caratterizzata da una grande rilevanza archeologica, frequentata fin dall'età preistorica e che conserva ancora consistenti testimonianze delle modalità insediative che hanno caratterizzato i diversi periodi storici;

VALUTATO nello specifico che, seppur l'areale di progetto non presenta interferenza diretta con aree sottoposte a tutela archeologica ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45), tuttavia a circa 4 km da WTG05 si colloca *la villa romana di loc. Tempa di Fabio* in agro di Guardia Perticara (sottoposta a tutela diretta con decreto n. 63 del 10-12-2020); a circa 6 km da WTG 05 si colloca *il santuario lucano di loc. Serra Lustrante*, in agro di Armento (sottoposto a tutela diretta con decreto n. 10 del 3-03-2020);

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, *in riferimento agli impatti cumulativi, il contesto territoriale* in cui l'impianto in esame si inserisce, in riferimento al buffer di 9 km determinato ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, è **caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione**, di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l'impianto in esame, per un totale di circa **61 elementi**:

- *Vento di Montemurro Srl*, **36** aerogeneratori in esercizio. L'impianto in oggetto si troverebbe a nord-est dell'impianto "Vento di Montemurro" e si sovrapporrebbe visivamente a questo, soprattutto in direzione di Montemurro e Corleto Perticara;
- *FRI-EL Servigliano Srl*, **10** aerogeneratori, iter autorizzatorio in corso. L'impianto in oggetto si troverebbe a ovest dell'impianto "Vento di Montemurro" e si sovrapporrebbe visivamente a questo, soprattutto in direzione di Montemurro e Corleto Perticara;
- *Aerogeneratori minieolici afferenti a iniziative indipendenti tra loro*: **15**, in esercizio;

CONSIDERATO che, diversamente da quanto richiesto da questa Direzione generale, su indicazione della Soprintendenza competente, non è stata prodotta dalla società proponente idonea documentazione integrativa soprattutto in relazione ad ulteriori approfondimenti mediante fotosimulazioni, la lettura degli impatti cumulativi e delle interferenze è stata di difficile interpretazione;

CONSIDERATO E VALUTATO che, dalla documentazione trasmessa appare, ad ogni modo, che la sovrapposizione degli aerogeneratori in esame con quelli esistenti comporterebbe la creazione di effetto "selva" soprattutto se visualizzato a partire dai comuni di Corleto Perticara e Montemurro;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area "*quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*", ovvero



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;"

- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, puntualmente elencati e descritti dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra riportato, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che **"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione generale;

Questa Direzione Generale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;


VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di poter aderire al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione generale;


CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera *b*) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

in ordine all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al "Progetto di realizzazione di un impianto eolico e delle relative opere di connessione, composto da 14 turbine per una potenza complessiva di 45 MW da realizzarsi nei Comuni di Montemurro (PZ) e Armento (PZ)" presentata dalla Società Qair Italia S.r.l.

Il responsabile del procedimento 
U.O.T.T. n. 9 - Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
(Arch. Rocco R. TRAMUTOLA)



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)

